

REGOLAMENTO (CE) N. 1313/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4, 5 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3/2008, come modificati dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽²⁾, prevedono azioni di informazione su nuove designazioni per i vini della Comunità, sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l'elenco dei temi e dei prodotti nonché le linee direttrici per la promozione sul mercato interno.
- (3) L'allegato II del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l'elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni

promozionali nei paesi terzi e l'elenco dei mercati nei quali possono essere realizzate tali azioni.

- (4) L'allegato III del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene i bilanci indicativi annuali per i diversi settori.
- (5) Occorre pertanto modificare gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 per tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 3/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.

